

COMUNE DI VOLPEDO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: esame ed approvazione.

L'anno **duemilaventuno** addì **due** del mese di **aprile** alle ore **21,00** in prima convocazione in sessione ordinaria in collegamento Skype ai sensi dell'art. 73 D.L. 18 del 17.03.2020.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME e NOME	Presenti	Assenti
1	GIARDINI Elisa	X	
2	LUGANO Antonio	X	
3	DOLCINI Bruno	X	
4	NOBILE Silvano	X	
5	GIORGI Maurizia	X	
6	DEL LATTE Gian Luca	X	
7	VERNA Alessandro	X	
8	GNOLI Claudio Tommaso	X	
9	BIDONE Tiziana	X	
10	MOGNI Elena	X	
11	BISIO Natalino	X	
TOTALI		11	//

con l'intervento e l'opera della Dott.ssa Cosentino Maria, Segretario Comunale a scavalco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Elisa Giardini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
F.to Elisa Giardini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
F.to Antonio Lugano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “*A decorrere dal 1 gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ...*”

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 847 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** “... *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";

- i **commi da 838 a 846** per quanto attiene alla disciplina delle aree mercatali;

- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “... *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...”;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. serie generale n. 13 del 18.01.2021, che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31.03.2021;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.Lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 05.03.2021 con la quale è stata approvata la proposta al Consiglio Comunale della Bozza del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al fine di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 con l'istituzione del suddetto Canone Unico Patrimoniale che comprende in apposita sezione le norme regolamentari afferenti al comma 837 e successivi in ordine alle aree mercatali;

Considerato inoltre necessario evidenziare che a fronte degli attuali cambiamenti normativi e regolamentari e vista l'abrogazione dei regolamenti precedentemente adottati dall'Ente in materia di T.O.S.A.P e Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si ritiene di dover stabilire al 30 aprile 2021 la scadenza relativa al Canone Patrimoniale Unico per le occupazioni ed autorizzazioni permanenti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Udito, sul punto, l'intervento del Consigliere il quale chiede chiarimento sull'articolo 8 comma 5 del regolamento (...*”Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria”*).

- Il Segretario (chiedendo anche al tecnico comunale, presente in quanto interessato al punto all'ordine del giorno relativo all'ATEM) chiarisce che il comma 5 dell'articolo 8 del regolamento tratta dei casi in cui l'urgenza, giustificata, non permette di seguire le procedure ordinarie, conseguentemente il provvedimento concessorio verrà emanato successivamente, in sanatoria;
- Il consigliere Bidone richiede altresì, in merito alla tassa dell'occupazione del suolo pubblico, se la tassa sia la stessa per il mercato coperto del sabato e per quello domenicale in Piazza Libertà;
- Il Segretario coglie l'occasione per puntualizzare che tutti i chiarimenti relativi alle parti strettamente tecniche, specialmente quelli concreti, per avere maggiore riscontro, dovrebbero essere presentati agli uffici competenti durante il periodo precedente al consiglio ossia durante il periodo del deposito degli atti, finalizzato proprio a tale scopo; e, comunque,

anche successivamente, come per la richiesta sopra effettuata, gli uffici e i relativi responsabili sono a disposizione.

Dopo ampia discussione,

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni;
- il parere favorevole di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti **N. 11**, Favorevoli **N. 8**;
- Contrari nr. //;
- Astenuti nr. 3 (Bidone, Moggi, Bisio);

D E L I B E R A

- 1) **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare** inoltre atto che il regolamento produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) **di procedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale del “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” contestualmente alla pubblicazione della presente;
- 4) **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti **N. 11**, favorevoli **N. 8**;
- Contrari nr. //;
- Astenuti nr. 3 (Bidone, Mogni, Bisio);

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Elisa Giardini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Cosentino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, L. 69/2009)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Addì 12.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Cosentino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 D. Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Addì 12.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Cosentino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 12.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Cosentino
